E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0034743/2022 del 24/02/2022 Firmatario: Ministero della Giustizia



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento";

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il registro è tenuto presso il Ministero della Giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il Direttore Generale della Giustizia Civile (ora Direttore generale degli affari interni), ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

vista la delega conferita dal Direttore generale al dott. Cesare Russo;

considerato che il responsabile del registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del d.m. n. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1 del d.m. n. 202/2014, che stabilisce che nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai comuni, dalle provincie, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

visto l'art. 4, comma 2 del d.m. n. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore generale (PDG) in data 15/7/2015, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza del 06/12/2021 (pervenuta a mezzo pec il 16/12/2021), integrata in data 04/02/2021(pervenuta a mezzo pec), con la quale il dott. Carlo Maria SALVEMINI, nato a Lecce (LE) il 04/06/1966, in qualità di sindaco e legale rappresentante del Comune di Lecce (LE), ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4 del d.m. n. 202/2014 per l'iscrizione nella SEZIONE B del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'organismo denominato "ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE (LE)" costituito quale articolazione interna del Comune di Lecce (LE), con

sede legale in Lecce (LE), via Rubichi n. 16 presso il Comune di Lecce, C.A.P. 73100, C.F. 80008510754, P.I.V.A. 00153390752, tel. 335/8145347, pec protocollo a pec comune lecce it e sito web www.comune lecce it;

verificato altresì il possesso, da parte dell'O.C.C. "ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE (LE)", costituito quale articolazione interna del Comune di Lecce (LE) con atto costitutivo del 02/11/2021, ex deliberazione consiliare n. 88 del 28/11/2017, dei seguenti requisiti:

 individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art 4, lett. b), del d. m. n. 202/2014 nella persona di:

Dott.ssa	VALENTINO	Sabrina	Roma (RM)	01/12/1966
Dou.ssa	721111111111			

- possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell'art 4 comma 3 lett. c) del d. m. n. 202/2014;
- regolamento di autodisciplina dell'organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, redatto in conformità all'art 10 comma 5 del d.m. n.202/2014, ai sensi dell'art 4, comma 3, lett. e) del d.m. n. 202/2014;
- sede legale nel Comune di Lecce (LE), via Rubichi n. 16 presso il Comune di Lecce, C.A.P. 73100, C.F. 80008510754, P.I.V.A. 00153390752, tel. 335/8145347, pec protocollo@pec.comune.lecce.it e sito web www.comune.lecce.it;
- sede operativa dell'organismo nel Comune di Lecce (LE), via Rubichi n. 16 presso il Comune di Lecce, C.A.P. 73100, C.F. 80008510754, P.I.V.A. 00153390752, tel. 335/8145347, pec protocollo a pec comune lecce it e sito web www.comune lecce it;

Verificato, inoltre, l'elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all'art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del d. m. n. 202/2014, nelle persone di:

1.	Avv.	ADAMO	Giuseppe Lelio	Nardò (LE)	24/08/1988
2.	Avv.	CASTELLUZZO	Sandra	Campi Salentina (LE)	10/02/1986
3.	Dott.ssa	DE LORENZIS	Rossella	Galatina (LE)	01/03/1976
4.	Dott.ssa	DE MICHELE	Stefania	Crispiano (TA)	26/12/1970
5	Dott.	MAGGIULLI	Luca	Lecce (LE)	17/09/1961
6.	Dott.ssa	PAGLIONE	Lucia	Capracotta (IS)	18/09/1963

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del d. m. n. 202/2014.

DISPONE

l'iscrizione dell'O.C.C. denominato "ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE (LE)" costituito quale articolazione interna del Comune di Lecce (LE), con sede legale in Lecce (LE), via Rubichi n. 16 presso il Comune di Lecce, C.A.P. 73100, C.F. 80008510754, P.I.V.A. 00153390752, tel. 335/8145347, pec protocollo@pec.comune.lecce.it e sito web www.comune.lecce.it, nella SEZIONE B del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del d. m. n. 202/2014, al numero progressivo 345.

Il referente dell'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d. m. n. 202/2014.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del d. m. n. 202/2014.

Roma, 24/62/2022

Il magistrato delegato Cesare RUSSO

